

Regolamento della Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Cler SA

1. Scopo della fondazione, oggetto del regolamento

La fondazione si prefigge lo scopo di garantire il mantenimento della previdenza ai rispettivi beneficiari (di seguito denominati «persone assicurate») nell'ambito della previdenza professionale ai sensi delle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) nonché dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).

Il presente regolamento disciplina il rapporto contrattuale instauratosi tra la fondazione e la persona assicurata nell'ambito del perseguimento delle suddette finalità.

2. Amministrazione della fondazione, investimento del patrimonio

L'amministratrice della fondazione è la Banca Cler SA (di seguito denominata «fondatrice»): quest'ultima è autorizzata, a sua volta, a trasferirne l'amministrazione a terzi. Gli averi di libero passaggio versati nella fondazione costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione stessa. Il capitale versato viene investito a nome e per conto della fondazione presso la fondatrice oppure presso terzi tramite la mediazione della Banca Cler. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità più appropriate per l'investimento del patrimonio nel quadro delle disposizioni di legge. Esso è altresì autorizzato a delegare, interamente o in parte, la competenza dell'investimento alla fondatrice o a terzi.

3. Dati della persona assicurata

La fondazione è autorizzata a trasmettere alla fondatrice tutti i dati della persona assicurata in suo possesso ai fini dell'adempimento dei propri compiti. La persona assicurata acconsente a che la fondatrice utilizzi tali dati per scopi di marketing interni; è altresì consapevole del fatto che la fondazione può essere tenuta per legge a trasmettere informazioni a terzi autorizzati e acconsente a tale trasmissione.

A integrazione delle disposizioni summenzionate si applica la dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Cler SA, disponibile sul sito web della fondatrice www.cler.ch.

4. Apertura del conto di libero passaggio, versamenti

L'apertura del conto di libero passaggio avviene dietro richiesta della persona assicurata o di un altro istituto di previdenza o di libero passaggio. Il conto è intestato alla persona assicurata e viene tenuto presso la fondatrice.

Sui conti di libero passaggio è consentito versare unicamente l'avere di libero passaggio da destinare alla previdenza professionale. Il capitale può essere versato da istituti di previdenza o di libero passaggio nel quadro delle disposizioni di legge. La persona assicurata, o l'istituto di previdenza o di libero passaggio in rappresentanza di quest'ultima, è tenuta a comunicare alla fondazione la composizione esatta del versamento, in particolare l'ammontare della prestazione di libero passaggio versata nonché l'importo della prestazione d'uscita all'età di 50 anni, qualora abbia già superato tale età. È altresì necessario notificare alla fondazione la data, il numero e l'ammontare dei prelievi anticipati o delle costituzioni in pegno già effettuati presso tutti gli istituti di previdenza e/o di libero passaggio competenti per la persona assicurata fino a quel momento, compresi ulteriori dati e l'ammontare della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. In caso di interruzione del rapporto di previdenza, la fondazione provvede a comunicare gli stessi dati al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

5. Rimunerazione

Fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 LPP, i singoli averi di libero passaggio gestiti sotto forma di averi in conto vengono remunerati in base a un tasso d'interesse conforme al mercato. I tassi d'interesse aggiornati vengono pubblicati nelle zone riservate ai clienti presso la fondatrice nonché sul sito web della stessa www.cler.ch. La persona assicurata accetta la modalità con cui vengono notificati i tassi d'interesse aggiornati. Se il conto di libero passaggio non viene disdetto per iscritto entro una settimana dalla pubblicazione del nuovo tasso d'interesse, quest'ultimo si intende accettato.

6. Investimento in titoli

6.1. Risparmio in titoli

La persona assicurata può incaricare in qualsiasi momento la fondazione di far confluire tutti o una parte dei suoi averi di libero passaggio, sotto forma di soluzione di risparmio legata a investimenti (risparmio in titoli), in investimenti proposti dalla stessa.

Per il risparmio in titoli vigono le norme in materia d'investimento di cui all'art. 19a OLP. Le disposizioni di cui agli artt. 49–58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la fondazione può estendere le possibilità d'investimento.

Gli investimenti prescelti e i redditi da essi derivanti costituiscono parte integrante del capitale di previdenza vincolato. Gli investimenti effettuati vengono gestiti in un deposito di libero passaggio intestato alla persona assicurata. Se non si tratta di investimenti a capitalizzazione, i redditi vengono accreditati esclusivamente sul conto di libero passaggio. Lo stesso principio vale per l'accredito in occasione di una successiva restituzione dell'investimento. La fondazione declina ogni responsabilità circa l'andamento dei corsi degli investimenti.

Se gli investimenti prescelti sono di natura tale da poter essere effettuati anche in contesti diversi dal risparmio in titoli sulla base di un rapporto di previdenza con la fondazione, all'interruzione del rapporto di previdenza o nel caso di un prelievo parziale sussiste la possibilità di cederli oppure di farli trasferire in un deposito titoli libero intestato alla persona assicurata o al beneficiario del pagamento presso la fondatrice o un'altra banca. Se invece gli investimenti prescelti sono di natura tale da poter essere effettuati esclusivamente nell'ambito di un rapporto di previdenza, essi vanno liquidati al più tardi al momento del prelievo dell'intero capitale di previdenza o al momento di un prelievo parziale. Essi non possono né essere consegnati alla persona assicurata o al beneficiario del pagamento né trasferiti in un deposito intestato all'una o all'altro o a casse pensioni. Se per effettuare un prelievo parziale dell'avere di libero passaggio (averi in conto più investimenti in titoli) mancano le relative istruzioni, la fondazione procederà alla restituzione di tutti gli investimenti in proporzione agli investimenti in essere, qualora, considerando gli averi eventualmente disponibili sul conto di libero passaggio, ciò fosse necessario per il trasferimento del prelievo parziale. Con l'inoltro della domanda di pagamento, la fondazione potrà considerarsi come incaricata dalla persona assicurata/dal beneficiario del pagamento a liquidare gli investimenti necessari a tale proposito.

6.2 Indennità da parte di terzi

Per la distribuzione e/o la custodia del fondo d'investimento «Soluzione d'investimento Banca Cler», dalla direzione del fondo la fondatrice riceve indennità di tipo finanziario (cosiddette indennità da parte di terzi). Le indennità da parte di terzi sono parte integrante della commissione di gestione effettiva riportata nella documentazione del fondo (prospetto comprensivo del contratto del fondo) della Soluzione d'investimento Banca Cler.

Le indennità da parte di terzi sono calcolate in base al volume d'investimento complessivo dei relativi comparti della Soluzione d'investimento Banca Cler. L'indennità da parte di terzi percepita dalla fondatrice in rapporto alla somma investita dalla persona assicurata nel relativo comparto della Soluzione d'investimento Banca Cler è versata con cadenza trimestrale e comprende la seguente quota percentuale:

Soluzione d'investimento Banca Cler «Reddito» (CHF) -V-	0,88 % p.a.
«Equilibrata» (CHF) -V-	0,90 % p.a.
«Crescita» (CHF) -V-	0,87 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Reddito» (CHF) -V-	0,82 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Equilibrata» (CHF) -V-	0,84 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Crescita» (CHF) -V-	0,74 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Azioni» (CHF) -V-	0,71 % p.a.
Sulla base di regole (CHF) -V-	0,77 % p.a.

Le indennità da parte di terzi possono indurre a propendere per strumenti finanziari per i quali alla fondatrice viene versata un'indennità più elevata o comunque è prevista un'indennità di questo tipo. Si tiene conto di questo possibile conflitto di interessi per evitare di penalizzare le persone assicurate. La fondazione e la fondatrice si assicurano che i propri servizi soddisfino i criteri qualitativi e non dipendano in alcun modo dalla corresponsione di indennità da parte di terzi.

La persona assicurata si dichiara d'accordo che la fondatrice trattenga le indennità percepite da terzi in relazione alla Soluzione d'investimento Banca Cler e conoscendo il loro eventuale configurarsi rinuncia a richiederne la cessione sia alla fondatrice che alla fondazione.

Su richiesta, alla persona assicurata verranno fornite informazioni più dettagliate circa l'entità delle indennità da parte di terzi che la riguardano.

7. Estratti

La fondazione attesta annualmente alla persona assicurata il saldo del conto.

8. Spese

Per la tenuta del conto e del deposito nonché la gestione degli averi di libero passaggio la fondatrice può richiedere il pagamento di tasse e spese conformi agli usi bancari addebitandole sul conto di libero passaggio. Le spese di gestione, di transazione e di amministrazione sono consultabili sul sito web della fondatrice (www.cler.ch).

9. Restrizioni della facoltà di disporre, mantenimento della previdenza

Prima che si verifichi un caso di previdenza, l'avere di libero passaggio non può essere ceduto, costituito in pegno né prelevato anticipatamente, salvo nei casi eccezionali sanciti dalla legge. Ai sensi dell'art. 22 segg. LFLP e dell'art. 17 OLP sono consentite la cessione totale o parziale al coniuge dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di divorzio o al partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata nonché il prelievo anticipato o la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni. È possibile cambiare in qualsiasi momento la forma sotto la quale mantenere la previdenza o passare a un'altra fondazione di libero passaggio.

10. Pagamento ordinario delle prestazioni di vecchiaia

L'aver di libero passaggio può essere percepito con un anticipo massimo di cinque anni sul raggiungimento dell'età di riferimento e, al più tardi, diventa esigibile al compimento di tale età. Se la persona assicurata dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento. Le richieste di liquidazione vanno presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente alla fondazione.

Per le persone assicurate sposate o che vivono in un'unione domestica registrata, le liquidazioni richiedono il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

11. Pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

Il pagamento anticipato della prestazione di vecchiaia alla persona assicurata è ammesso e impone il contemporaneo scioglimento del rapporto di previdenza per uno dei seguenti motivi:

- La persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera.
- La persona assicurata ha avviato, da non oltre un anno, un'attività indipendente a titolo principale e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria.
- L'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo.
- La persona assicurata beneficia di una rendita intera d'invalidità erogata dall'assicurazione per l'invalidità svizzera e il rischio di invalidità non è assicurato.

Per il pagamento ai sensi delle lettere a) – d) in caso di persone assicurate coniugate o partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner.

12. Promozione della proprietà d'abitazioni

Il prelievo anticipato e/o la costituzione in pegno di una parte o dell'intero ammontare dell'aver di libero passaggio o del diritto alle prestazioni previdenziali in relazione all'abitazione ad uso proprio è ammesso fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento, nel rispetto delle disposizioni legali.

Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno in caso di persone assicurate coniugate o partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner.

13. Divorzio / scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione di libero passaggio, che spetta a una persona assicurata nei confronti della fondazione e che ha acquisito nel corso della durata del matrimonio, venga trasferita all'istituto di previdenza del proprio coniuge e computata nelle pretese fondate sul divorzio che garantiscono la previdenza. Conformemente alla sentenza giudiziaria, la fondazione trasferisce

rispettive pretese all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore.

Ai sensi dell'art. 124a, cpv. 2 CC, la fondazione deve accettare una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia per un coniuge creditore solo se quest'ultimo non può effettuare un riscatto efficace in termini di prestazione nel proprio istituto di previdenza. Determinante per le modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata alla fondazione è l'art. 19j OLP. Le disposizioni di cui sopra si applicano, per analogia, anche in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata.

14. Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata hanno diritto all'aver di libero passaggio le seguenti persone, nell'ordine così indicato:

- superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP;
- persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso oppure persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni (in questo ordine);
- figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, genitori o fratelli e sorelle (in questo ordine);
- altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

In presenza di più aventi diritto, il capitale viene versato in parti uguali.

La persona assicurata ha la facoltà di specificare i diritti dei beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dalla lettera a) quelle indicate alla lettera b).

Eventuali modifiche all'ordine dei beneficiari vanno presentate alla fondazione quando la persona assicurata è ancora in vita. In assenza di un ordine dei beneficiari, l'aver di libero passaggio viene suddiviso in parti uguali all'interno del suddetto gruppo di aventi diritto. Inoltre, la fondazione va informata per iscritto qualora si intenda favorire le persone di cui alla lettera b).

Se fino al momento del versamento del capitale di decesso la fondazione viene a conoscenza del fatto che il beneficiario ha causato intenzionalmente il decesso della persona assicurata esclude tale persona dal diritto. La prestazione liberata viene assegnata ai prossimi beneficiari secondo l'ordine di successione. La fondazione non è tenuta a verificare la causa del decesso e le circostanze che hanno portato al decesso.

15. Esigibilità e pagamento dell'aver

L'aver di libero passaggio diventa automaticamente esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento nonché alla morte della persona assicurata. Nei restanti casi l'esigibilità si manifesta con l'inoltro della richiesta di liquidazione. È fatto

salvo il trasferimento dell' avere a un altro istituto di previdenza. Ad eccezione di quest' ultimo caso e del prelievo anticipato nell' ambito della promozione della proprietà d' abitazioni, la fondazione versa le prestazioni unicamente sotto forma di indennità in capitale una tantum.

La persona assicurata o il beneficiario deve fornire prova dell' esigibilità nonché dimostrare alla fondazione, per mezzo di documenti (nella fattispecie certificati ufficiali), l' esistenza di un motivo che giustifichi la liquidazione. Nel caso dovessero rendersi necessari particolari accertamenti che danno origine a spese supplementari (ad es. in presenza di persone assicurate o beneficiari con recapito sconosciuto o in caso di versamento o prelievo anticipato nell' ambito della promozione della proprietà d' abitazioni), i costi generati vengono addebitati sul conto di libero passaggio.

16. Obbligo di notifica alle autorità fiscali

La fondazione ha l' obbligo di notificare alle autorità fiscali le prestazioni versate, nella misura prevista dalle leggi o dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

17. Obbligo d' annuncio all' Ufficio centrale del 2° pilastro

Ai sensi dell' art. 24a LFLP, la fondazione annuncia entro la fine di gennaio di ogni anno all' Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestiva l' avere di libero passaggio nel dicembre dell' anno precedente.

18. Cambiamento d' indirizzo e dei dati personali, averi senza contatto o non rivendicati

La persona assicurata è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto alla fondazione eventuali cambiamenti del proprio recapito e stato civile (incl. la data in cui è avvenuta la modifica). Nel caso la persona assicurata non provveda a fornire tali informazioni, ella sarà ritenuta responsabile delle eventuali conseguenze dovute a tale omissione. La fondazione è tenuta a notificare la presenza di eventuali averi senza contatto o non rivendicati a uno degli uffici centrali competenti al riguardo, laddove non sia possibile ricontattare la persona assicurata entro il termine stabilito. Inoltre, la fondatrice è autorizzata ad addebitare sul conto di libero passaggio una commissione speciale nonché i costi legati a eventuali indagini, alla gestione particolare e alla sorveglianza degli averi patrimoniali senza contatto o non rivendicati.

19. Trasferimento al fondo di garanzia

Dopo dieci anni dal raggiungimento dell' età di riferimento, ai sensi dell' art 41 cpv. 3 LPP la fondazione è tenuta a trasferire al fondo di garanzia gli averi di libero passaggio esigibili non corrisposti.

20. Comunicazioni della fondazione

Sono da ritenersi valide tutte le comunicazioni della fondazione inviate all' ultimo dato di contatto indicato dalla persona assicurata oppure depositate in altro luogo conformemente alle disposizioni della persona assicurata stessa. La data indicata

sulle copie in possesso della fondazione (in formato cartaceo o elettronico) vale come data di spedizione.

Se la persona assicurata utilizza il servizio «documenti elettronici» o un servizio analogo nell' ambito di una convenzione relativa al Digital Banking stipulata con la fondatrice, che copre anche il rapporto di previdenza con la fondazione, quest' ultima può inviare alla persona assicurata tutta la corrispondenza relativa al rapporto di previdenza in forma elettronica tramite il Digital Banking della fondatrice. Le «Condizioni per l' utilizzo del Digital Banking» della fondatrice, nella versione di volta in volta determinante, si applicano per analogia al rapporto di previdenza.

21. Controllo delle firme e della legittimità

La persona assicurata o il beneficiario si assume la responsabilità di eventuali danni derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e falsificazioni, nella misura in cui alla fondazione non sia imputabile una colpa grave.

22. Modifica del regolamento

Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di fondazione e vengono comunicate in modo adeguato alla persona assicurata. Esse diventano vincolanti se la persona assicurata o il suo successore non usufruisce, entro un mese, della possibilità di sciogliere anticipatamente il rapporto di previdenza passando a un' altra fondazione di libero passaggio oppure optando per un' altra forma sotto la quale è ammissibile mantenere la previdenza. Vengono garantiti i diritti acquisiti dalla persona assicurata.

23. Riserva di altre disposizioni

Per quanto non espressamente sancito dal presente regolamento si ritengono valide le Condizioni generali della fondatrice, disponibili sul suo sito web www.cler.ch.

24. Diritto applicabile e foro competente

Qualsiasi rapporto giuridico intercorrente tra la persona assicurata e la fondazione nonché la fondatrice è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per procedure di qualsiasi genere è Basilea-Città. La fondazione ha la facoltà di procedere nei confronti della persona assicurata presso il tribunale del domicilio di quest' ultimo o presso qualsiasi altro tribunale competente.

25. Entrata in vigore

Le modifiche rispetto alla versione del 1° gennaio 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Basilea, gennaio 2025

Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Cler SA